



# CITTÀ di FROSINONE

## Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 5 del 30/01/2026

### DEL SETTORE PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Su indicazione del Il Sindaco  
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli

**Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 – spese riconosciute nella sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Frosinone e n. 1532/2025 della Corte d’Appello di Roma.**

Deliberazione predisposta da  
**Dott. Mauro Turriziani**

Il Dirigente / Il Segretario Generale  
**Dott. Mauro Turriziani**

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

**Oggetto:** *riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 – spese riconosciute nella sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Frosinone e n. 1532/2025 della Corte d’Appello di Roma.*

#### **Richiamati**

- il Documento unico di programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09/02/2026;
- il Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09/02/2026;

#### **Premesso che:**

- il Dott. Claudio Carbone, ex dipendente del Comune di Frosinone a far data dal 15.09.2000, a decorrere dal 01.01.2018 è stato collocato in aspettativa non retribuita a seguito dell’assunzione di un incarico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 presso il Comune di Castro dei Volsci (FR) e un successivo incarico, relativo alla medesima fattispecie, presso il Comune di Priverno (LT) con scadenza prevista per il mese di

maggio 2021, periodo in cui sarebbe venuto a scadenza il mandato elettorale del sindaco di quest'ultimo ente;

- il Dott. Claudio Carbone, nelle more dell'aspettativa, ha partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente presso il Comune di Terni, risultando vincitore, come da determinazione dirigenziale del 03.10.2019 di tale ente;
- il Dott. Claudio Carbone in data 15.10.2019 produceva formale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro presso il Comune di Frosinone per la successiva presa in servizio presso il Comune di Terni a far data dal 20.12.2019;
- il Comune di Frosinone notificava al Dott. Claudio Carbone in data 04.05.2020 ordinanza di ingiunzione ex art. 2 del RD n. 639/1910, con la quale veniva richiesta il pagamento di una somma pari ad € 5.525 oltre interessi, a titolo di indennità di mancato preavviso, non avendo rispettato il medesimo dipendente il termine di 90 giorni, essendosi verificata la cessazione in soli 66 giorni (15.10.2019 – 20.12.2019, anziché 13.01.2020)
- in data 04.05.2020 il Dott. Claudio Carbone depositava il ricorso in 1° grado dinanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione del Giudice del Lavoro, di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, altresì, il riconoscimento delle ferie non godute presso il Comune di Frosinone alla data del 31.12.2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2021 il Comune di Frosinone si costituiva in giudizio;
- con **sentenza n. 397 del 05.04.2023** il Tribunale di Frosinone – Sez. Giudice del Lavoro accoglieva le doglianze del ricorrente condannando il Comune di Frosinone al pagamento delle ferie non godute per l'importo di € 6.339,09, oltre interessi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e a rifondere allo stesso il rimborso delle spese di lite per l'importo di € 2.828,00 oltre Iva, CPA e spese generali, nonché € 118,50 per il rimborso del contributo unificato;

#### **Tenuto conto che:**

- il Settore Avvocatura del Comune di Frosinone con nota prot. 29751 del 05.06.2023, in relazione alla suddetta sentenza emetteva un parere non favorevole alla sua impugnazione;
- il Dirigente del Settore Gestione Risorse con nota prot. 31418 del 13.06.2023, esprimeva parere favorevole all'impugnazione della predetta sentenza, adducendo valide motivazioni a fondamento della medesima;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19.07.2023 il Comune di Frosinone proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 397/2023;

**Vista** la nota prot. 26218 del 18.04.2025 del Settore Avvocatura di trasmissione della **sentenza n. 1532/2025** pubblicata il 17.04.2025 RG n. 2096/2023 della Corte di Appello di Roma con la quale la Corte, nel confermare la sentenza di 1° grado, rigetta l'appello e condanna il Comune di Frosinone al pagamento delle spese del grado quantificate in € 3.900,00 oltre Iva, CPA e spese generali;

**Visto** l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Dato atto che** la fattispecie in argomento è riconducibile all'ipotesi disciplinata nella lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** il preventivo parere del Settore Avvocatura, prot. n.70794 del 17/11/2025, quale atto procedimentale obbligatorio, come previsto dal paragrafo 2.3.6 della Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 23.04.2025;

**Considerato** che gli interessi sono stati ricalcolati sulla base della presunta data di pagamento differita all'anno 2026;

**Preso atto che** l'importo complessivo da riconoscere pari ad **€ 17.064,92**, come di seguito dettagliato:

<b>Sentenza n. 397/2023 Tribunale di Frosinone – Sez. Lavoro</b>		<b>Importo</b>
Rimborso contributo unificato (F.C. Iva art 15 DPR 633/1972)		118,50
Spese legali	(A)	2.828,00
Rimborso spese generali 15% su (B)	(B)	424,20
C.p.A. 4% su (A+B)	(C)	130,09
Iva 22% su (C+D+E)		744,10
<b>Sub Totale 1</b>		<b>€ 4.244,89</b>
<b>Sentenza n. 1532/2025 Corte d'Appello di Roma</b>		
Spese legali	(A <sub>1</sub> )	3.900,00
Rimborso spese generali 15% su (A <sub>1</sub> )	(B <sub>1</sub> )	585,00
C.p.A. 4% su (A <sub>1</sub> +B <sub>1</sub> )	(C <sub>1</sub> )	179,40
Iva 22% su (A <sub>1</sub> +B <sub>1</sub> +C <sub>1</sub> )	(D <sub>1</sub> )	1.026,17
<b>Sub Totale 2</b>		<b>€ 5.690,57</b>
Interessi su (A <sub>1</sub> )		<b>73,42</b>
<b>Sub Totale 3</b>		<b>73,42</b>
Importo liquidato in sentenza per ferie non godute		6.339,09
Interessi su ferie non godute		716,95
<b>Sub Totale 4</b>		<b>€ 7.056,04</b>
<b>Totale complessivo (1+2+3+4)</b>		<b>€ 17.064,92</b>

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Tenuto conto che** per la copertura del debito fuori bilancio le apposite dotazioni sono previste sul bilancio 2026-2028, finanziata con mezzi ordinari di bilancio, some di seguito specificato:

Anno	Miss. Progr-Tit. Macr	Cap. – Descrizione	Importo
2026	01.11.01.10	75.00.0012	€ 17.064,92

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito, altresì**, agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- lo Statuto;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

#### **DELIBERA**

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 17.064,92** da destinare al pagamento di quanto dovuto al Dott. Claudio Carbone;
2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul bilancio 2026-2028 come di seguito indicato:

Anno	Miss. Progr-Tit. Macr	Cap. – Descrizione	Importo
2026	01.11.01.10	75.00.0012	€ 17.064,92

4. di demandare al Settore Personale la successiva liquidazione dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio con la presente deliberazione, previo parere del Settore Avvocatura come previsto nel paragrafo 2.3.6 della Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027;
5. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002, a mezzo pec, nonché al Settore Finanze il caricamento di tutti gli atti sui servizi online ConTe (Contabilità Territoriale) della Corte dei Conti nella sezione Ivio da EETT;
6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori;